

Principi del Consiglio federale in materia di politica d'armamento

Autor(en): **Delamuraz, Jean-Pascal / Couchepin, Pascal**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **69 (1997)**

Heft 5-6

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-247316>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Principi del Consiglio federale in materia di politica d'armamento¹

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Delamuraz
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1 Le basi

Nel 1983, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un «Rapporto sull'acquisto di armamenti, il ruolo e lo statuto delle imprese di armamenti e la politica d'armamento» (FF 1983 II 95 segg.). Nel suo rapporto del 1° ottobre 1990 sulla politica di sicurezza (Rapporto 90), il Consiglio federale ha gettato le basi per un riesame globale di tutti gli aspetti della nostra difesa nazionale. Tale rapporto costituisce il punto di partenza del Concetto direttivo Esercito 95 e della riforma del DMF (DMF 95). In questo contesto è opportuno riesaminare anche i principi in materia di politica d'armamento. Fondandosi sul Rapporto 90, questi principi devono essere caratterizzati dalla capacità di adattamento, senza tuttavia rinunciare a quanto finora ha dato buona prova.

2 Definizioni

La politica d'armamento definisce le modalità principali per l'acquisto di materiale d'armamento. Essa comprende, tra l'altro, l'elaborazione tempestiva delle basi decisionali per determinare il materiale d'armamento da sviluppare e produrre in Svizzera e quello da acquistare all'estero, con o senza partecipazione dell'industria svizzera.

La base industriale svizzera comprende tutte le aziende industriali e artigianali con sede in Svizzera suscettibili di appoggiare la nostra politica di sicurezza grazie al loro know-how in settori specializzati, che permette loro di elaborare e fornire prodotti o servizi sia in campo civile sia in campo militare.

La nozione di impresa industriale del DMF ingloba le imprese e le installazioni a carattere industriale controllate dal DMF dal punto di vista giuridico o finanziario. Tali imprese, considerate come parte della base industriale svizzera, sostengono la realizzazione della nostra politica d'armamento.

3 Gli obiettivi della politica d'armamento

La politica d'armamento ha lo scopo di procurare all'esercito equipaggiamenti in quantità sufficiente e in tempo utile, mediante acquisti secondo principi economici. Nella misura in cui la nostra politica di sicurezza lo esiga, deve essere assicurata l'esistenza di una base industriale svizzera efficiente, in grado di garantire a lungo termine la produzione, il miglioramento, la manutenzione e l'eliminazione di materiale d'armamento, come anche di contribuire alla pertinente istruzione dei

¹ FF (Foglio federale) 1997 II 425.

militari. Con misure adeguate, è dunque necessario che questa base sia sfruttata in maniera duratura e sia mantenuta in Svizzera una capacità di produzione redditizia.

4 Le condizioni quadro

La politica d'armamento è integrata nella concezione globale della nostra politica di sicurezza. Per poter raggiungere gli obiettivi della politica d'armamento devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

Assicurare un rinnovamento continuo

Una pianificazione coerente a medio e lungo termine per quanto concerne le necessità militari contribuisce a garantire il rinnovamento costante dell'equipaggiamento del nostro esercito. Essa risponde nel contempo alla richiesta degli ambienti industriali, motivata da considerazioni di ordine economico, di fare in modo che le loro capacità di produzione siano utilizzate, nel limite del possibile, con continuità.

Concentrare le imprese industriali del DMF

Per principio, si tratta di considerare nella loro globalità le capacità industriali del DMF e dell'industria. La concentrazione e il riorientamento delle imprese industriali del DMF deve creare le basi per un'utilizzazione ottimale delle capacità industriali. Nel limite del possibile e tenendo conto della situazione del mercato, tali capacità devono essere insediate o conservate in una sola ubicazione, ossia in seno alle imprese industriali del DMF o nel settore privato.

Sfruttare le possibilità della cooperazione industriale

La sopravvivenza di un'industria efficiente è facilitata dalla cooperazione, imperniata su tecnologie o prodotti specifici, tra imprese svizzere ed estere. È tuttavia opportuno rilevare che incombe alle industrie interessate prendere le iniziative necessarie. Se del caso, il DMF può apportare il suo sostegno.

Assicurare tempestivamente un'informazione reciproca come base per la cooperazione tra l'amministrazione del DMF e l'industria

Affinché gli aspetti relativi alla politica d'armamento possano essere considerati tempestivamente dagli organi di pianificazione, è indispensabile che l'amministrazione e l'industria si informino reciprocamente e costantemente. Occorre salvaguardare la buona collaborazione che esiste attualmente tra l'amministrazione del DMF e la base industriale svizzera.

Intensificare la libera concorrenza in occasione dell'aggiudicazione di ordinazioni del DMF

Le disposizioni legali concernenti gli acquisti della Confederazione², oltre a rafforzare i meccanismi della libera concorrenza, contribuiscono notevolmente a ridurre le barriere commerciali all'interno della Svizzera. Nel DMF, l'aggiudicazione di ordinazioni è subordinata, come per tutti gli altri acquisti della Confederazione, al principio della libera concorrenza e a quello dell'uguaglianza di trattamento di tutti gli offerenti. Per quanto riguarda la partecipazione di offerenti stranieri, è opportuno rispettare la reciprocità.

Integrare nel principio della libera concorrenza gli interessi in materia di politica regionale

Il DMF può contribuire affinché le imprese situate in regioni economicamente deboli abbiano reali possibilità di partecipare in occasione dell'aggiudicazione di ordinazioni da parte del dipartimento. Ciò si verifica quando il maggior numero possibile di imprese attive in regioni economicamente deboli o in regioni particolarmente oberate ha la possibilità di sottoporre un'offerta. Nel caso di offerte equivalenti, è accordata la priorità a quella di un'impresa di una regione economicamente debole.

Assicurare la competitività della nostra industria d'esportazione

L'industria svizzera non può vivere senza esportare. Questo vale segnatamente nell'ambito della tecnica militare, poiché il solo fabbisogno dell'esercito svizzero non sarebbe in grado di garantire uno sfruttamento sufficiente delle nostre capacità di produzione. Sempre che non vi si oppongano interessi politici superiori o disciplinamenti previsti dalla legge sul materiale bellico o da quella sul controllo dei prodotti utilizzabili a fini civili e militari, le imprese svizzere con attività importanti nel campo dell'armamento non dovrebbero essere penalizzate rispetto alle imprese degli Stati membri dell'OCSE; in tal modo saranno loro assicurate anche vitali possibilità di stringere legami di cooperazione su scala internazionale.

Integrare gli aspetti della protezione dell'ambiente e dell'eliminazione del materiale

La legislazione svizzera in materia di protezione dell'ambiente influisce in modo determinante su tutte le fasi del ciclo di vita del materiale d'armamento, a cominciare dal suo sviluppo, passando per la valutazione, la produzione e l'utilizzazione, fino alla sua eliminazione. Le prime fasi di questo ciclo sono quelle che si pre-

² Legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici, RU (Raccolta ufficiale) 1996 508.

stano meglio all'ottimizzazione economica delle misure di protezione dell'ambiente. Le direttive che regolano la gestione dei rifiuti in Svizzera e le convenzioni internazionali sull'esportazione di rifiuti pericolosi mirano all'eliminazione dei materiali già nel nostro Paese. Le esportazioni sono ammesse soltanto se negli Stati interessati è rispettata la legislazione sulla protezione dell'ambiente. Inoltre, anche l'eliminazione deve soddisfare criteri economici.

5 Principi della politica d'armamento

Sulla base delle condizioni quadro surriferite, le attività del DMF concernenti l'acquisto di materiale d'armamento devono orientarsi ai principi seguenti:

Le necessità militari costituiscono il punto di partenza

I nuovi progetti d'acquisto entrano nella fase di pianificazione quando la necessità militare è accertata. È segnatamente durante la realizzazione di un progetto che occorre tenere in considerazione il rapporto costo/efficacia. In tal modo è garantito che ogni progetto sia valutato per quanto riguarda la sua utilità rispetto al sistema globale costituito dall'esercito. Inoltre, in tutte le fasi di realizzazione del progetto, le esigenze che determinano costi supplementari devono essere evidenziate e discusse. Se possibile, si cercherà di acquistare materiale disponibile sul mercato, limitando gli eventuali adattamenti alle nostre condizioni specifiche e a quanto è assolutamente necessario. Infine, l'elaborazione di un progetto deve essere tale per cui i tempi possano essere ridotti al minimo. Questa accelerazione delle fasi di realizzazione deve tuttavia avvenire contemporaneamente a una valutazione continua dei rischi, adeguata all'entità del progetto e fondata su dati conosciuti o specialmente elaborati.

Utilizzazione durevole della base industriale svizzera

La nostra difesa nazionale deve poter contare su una base industriale e artigianale sufficiente, insediata nel Paese. Si tratta quindi di attribuire particolare attenzione al mantenimento in Svizzera di un know-how sia tecnologico sia produttivo. Ciò è importante segnatamente nell'ambito della manutenzione, della valorizzazione, dell'istruzione, dell'eliminazione o della liquidazione del materiale. Un'utilizzazione durevole della base industriale svizzera deve facilitare soluzioni economicamente valide e una cooperazione con partner stranieri. Per contro, occorre evitare che la sopravvivenza di determinate imprese private dipenda dalle sole ordinazioni del DMF.

Salvaguardare una limitata capacità di produzione nelle imprese industriali

Le imprese industriali del DMF sono strutturate in modo tale da salvaguardare una li-

mitata capacità di produzione in determinati settori fondamentali. Si tratta di settori ai quali il DMF deve avere accesso diretto per garantire la prontezza d'impiego dell'esercito o di settori nei quali l'industria privata non è in grado di offrire un'infrastruttura adeguata. Allo scopo di assicurare un'utilizzazione economica di tali capacità, si mira a dare alle imprese del DMF uno statuto giuridico adeguato agli obiettivi citati.

Attività in ambiti civili affini

Allo scopo di sostenere le attività principali delle imprese industriali del DMF, quest'ultime dovranno avere la possibilità di estendere le loro attività ad ambiti civili affini. Occorre tuttavia rispettare le condizioni quadro seguenti:

- nessuna concorrenza diretta all'industria privata svizzera;
- l'attività è svolta in un campo che l'impresa del DMF conosce dal punto di vista tecnologico;
- è possibile un'ampia Utilizzazione delle installazioni e degli equipaggiamenti esistenti nell'impresa, senza che si rendano necessari investimenti iniziali costosi;
- l'attività è svolta con la partecipazione di imprese del settore privato.

Integrazione della base industriale svizzera

Anche sfruttando tutte le possibilità offerte dalla base industriale svizzera, la nostra difesa nazionale non può fare a meno di materiale estero. Nelle procedure di selezione specifiche dei progetti, è necessario considerare i punti che seguono, rispettando, per quanto concerne l'importanza, l'ordine in cui sono enumerati:

Acquisto e/o sviluppo in Svizzera

Una necessità militare deve essere in primo luogo soddisfatta mediante un acquisto in Svizzera, sempre che il prodotto cercato sia offerto dalla nostra industria a condizioni concorrenziali. In occasione della formulazione dei criteri di selezione per l'aggiudicazione di ordinazioni nel quadro di un progetto, devono essere tenuti in considerazione gli elementi seguenti e gli eventuali costi supplementari risultanti dalla fabbricazione in svizzera devono essere confrontati con il costo derivante da un acquisto diretto all'estero:

- il rapporto costo/efficacia per l'intero ciclo di vita di un prodotto, inclusa la sua liquidazione o eliminazione;
- il mantenimento della tecnologia e della capacità di produzione in un settore fondamentale;
- gli interessi in materia di tutela del segreto;
- altri aspetti dell'economia globale.

Quando la realizzazione di un progetto esige lavori di sviluppo in Svizzera finanziati dal DMF, è necessario che l'impresa incaricata assuma una parte delle spese di sviluppo. Devono essere tenuti in considerazione i criteri seguenti:

- i requisiti sono tali che l'acquisto di un prodotto standard in Svizzera o all'estero non è possibile;
- il mantenimento di una base industriale svizzera gode di elevata priorità;
- vi sono buone prospettive di poter vendere a terzi il risultato dei lavori di sviluppo;
- deve esistere un rapporto accettabile tra le spese per i lavori di sviluppo, da una parte, e i costi stimati di fabbricazione e d'utilizzazione, dall'altra;
- lo sviluppo deve poter essere effettuato in un lasso di tempo ragionevole;
- il progetto è iscritto nella pianificazione per il periodo considerato.

Per motivi di gestione razionale dei fondi disponibili, il finanziamento da parte del DMF dello sviluppo di sistemi complessi non è attualmente concepibile.

Esame delle possibilità di una partecipazione diretta dell'industria svizzera in occasione di un acquisto all'estero

Quando un acquisto in Svizzera non entra in considerazione e occorre procurarsi un prodotto estero, è opportuno esaminare l'eventualità di una partecipazione diretta dell'industria svizzera. Con «partecipazione diretta» si intende la fabbricazione in Svizzera di pezzi o componenti, oppure il montaggio finale del materiale d'armamento da acquistare all'estero. Questo genere di partecipazione può essere oggetto di accordi di cooperazione, di licenze complete o parziali, come pure di contratti di subappalto.

La partecipazione diretta deve essere utile a livello di politica di sicurezza; a tal riguardo, si tratta di considerare il guadagno di know-how suscettibile di permettere alle imprese svizzere interessate di apportare miglioramenti durante il periodo di utilizzazione del materiale o di fabbricare pezzi di ricambio. Anche i problemi connessi all'eliminazione di tale materiale devono essere considerati.

Inoltre, è opportuno tener conto di altre conseguenze economiche quali il guadagno di know-how utilizzabile in altri settori civili o militari, o la salvaguardia di posti di lavoro nell'industria. Gli eventuali costi supplementari dovuti a una partecipazione diretta devono essere giustificati dai diversi vantaggi citati sopra.

La partecipazione indiretta

A complemento della partecipazione diretta, oppure quando una partecipazione diretta non può essere presa in considerazione per motivi di ordine economico, deve essere negoziata una partecipazione indiretta con il fabbricante estero del

materiale d'armamento da acquistare. Nel caso della partecipazione indiretta, il fabbricante estero s'impegna a procurare all'industria svizzera ordinazioni provenienti dalla sua sfera d'influenza oppure a facilitare l'accesso a tali ordinazioni. La partecipazione indiretta può produrre i suoi effetti soprattutto laddove le barriere commerciali ostacolano l'accesso da parte dell'industria svizzera. La partecipazione indiretta costituisce così in primo luogo uno strumento destinato a facilitare all'industria svizzera l'accesso ai mercati e il consolidamento della sua posizione su tali mercati. In ogni caso, l'offerta dell'industria svizzera deve essere competitiva.

Per principio, si cerca di ottenere una compensazione al cento per cento.

Gli scopi della ricerca in materia di tecnica d'armamento

La ricerca in materia di tecnica d'armamento deve prima di tutto servire a evidenziare tempestivamente le nuove minacce derivanti dallo sviluppo tecnologico e a valutarne la possibile incidenza sui nostri strumenti di politica di sicurezza. In questo contesto, gli istituti universitari e l'industria possono essere scelti come partner del DMF.

6 Attuazione

L'attuazione dei principi della politica d'armamento incombe al DMF, che vi provvede nell'ambito della sua pianificazione a medio termine. La pianificazione comprende tra l'altro:

- la definizione delle attività chiave importanti per la nostra difesa nazionale;
- le misure da prendere per mantenere tali attività;
- la messa a punto, per le imprese industriali del DMF, di un'organizzazione imperniata sui principi dell'efficienza economica e della gestione aziendale;
- la determinazione degli acquisti da effettuare, sia in Svizzera, sia all'estero, con un'adeguata partecipazione dell'industria svizzera;
- l'informazione regolare e tempestiva delle industrie interessate in merito allo stato attuale della pianificazione.

7 Disposizione finale

I principi del Consiglio federale in materia di politica d'armamento sono valedoli dal 1. gennaio 1997. Essi sostituiscono il rapporto del 14 marzo 1983 (FF 1983 II 95) sull'acquisto di armamenti, il ruolo e lo statuto delle imprese di armamenti e la politica d'armamento.